



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 61 DEL 04/05/2023

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addi quattro, del mese di Maggio alle ore 16:45, presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Luisa RUOCCO

In virtù dei Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023, assistito dal Segretario Generale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

| REGOLARITA' TECNICA | REGOLARITA' CONTABILE |
|--|---|
| Parere: FAVOREVOLE Data: 27/04/2023 Responsabile del Settore LUDOVICO PASQUALE | Parere: FAVOREVOLE Data: 02/05/2023 Responsabile del Servizio Finanziario LUDOVICO PASQUALE |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;
- con decreto del 19/04/2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.97 del 26 aprile 2023, è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i*

- costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
 - **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
 - **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro*

definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pulsano, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ager Puglia;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta, per l’anno 2023, ad € 3.307.275,21;

Evidenziato che:

-per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € 3.307.275,21;

-ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti a supporto di quanto dichiarato;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 212 del 28.05.2022, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato Ager Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa

delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16/03/2014 e, in particolare, le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.10.2021 di "*conferma delle tariffe e delle relative scadenze della tassa rifiuti (tari) anno 2021, precedentemente approvate in via provvisoria con deliberazione del c.c. n. 36 del 15/05/2021*" - e richiamata, dunque, la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/05/2021 E N. 33 del 18/08/2022 -, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per gli esercizi 2021 e 2022;

Vista altresì la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 29.06.2022, a mezzo della quale è stato validato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022 e il 2023;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

-l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (come integrato dall'art. 43, c. 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50), a mente del quale "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Tutto quanto premesso, considerato, dato atto e ritenuto

PROPONE
al COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 1) **di approvare per l'anno 2023**, in considerazione della delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 29.06.2022 ("Presca d'atto della DD AGER n. 212 del 28.05.2022 ad oggetto "procedura di validazione piano economico finanziario periodo 2022-2025 – Inerzia gestore-predisposizione pef anno 2022-2023 ecx art. 9, c. 3 delibera n. 363/2021/RIF/r di ARERA, per il Comune di Pulsano"), le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. A), quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 2) di quantificare in € 3.307.275,21 il gettito 2023 complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti di bilancio 2023-2025;
- 5) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2023 deve essere effettuato in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze:
 - prima rata: 31.05.2023;
 - seconda rata: 31.07.2023;
 - terza rata: 30.09.2023;
 - quarta rata: 30.11.2023;
 - con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2023;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al vigente art. 13, co. 15 e 15-ter del D.L. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, 214;
- 7) di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Responsabile del Servizio;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisita l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 04/05/2023 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

fermo restando che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) **di approvare per l'anno 2023**, in considerazione della delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 29.06.2022 (“Presa d’atto della DD AGER n. 212 del 28.05.2022 ad oggetto “procedura di validazione piano economico finanziario periodo 2022-2025 – Inerzia gestore-predisposizione pef anno 2022-2023 ex art. 9, c. 3 delibera n. 363/2021/RIF/r di ARERA, per il Comune di Pulsano”), le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. A), quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 2) di quantificare in € 3.307.275,21 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti di bilancio 2023-2025;
- 5) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2023 deve essere effettuato in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze:
 - prima rata: 31.05.2023;
 - seconda rata: 31.07.2023;
 - terza rata: 30.09.2023;
 - quarta rata: 30.11.2023;
 - con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2023;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al vigente art. 13, co. 15 e 15-ter del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- 7) di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all’Autorità Giudiziaria competente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO

Il Segretario Generale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A.è divenuta esecutiva

il giorno 04/05/2023 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B.è stata pubblicata in data 05/05/2023 (N. 752 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 05/05/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 478 del 19/04/2023

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

SCHEDA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Consiglio Comunale

PARERE TECNICO: Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 02/05/2023

PARERE CONTABILE: Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 02/05/2023

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

ANNOTAZIONI: NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 04/05/2023

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni ALBANO)

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

| n | stot(n) | N(n) | Ps |
|---------|---------|------|----|
| 1 | 259279 | 2469 | 0% |
| 2 | 276968 | 2460 | 0% |
| 3 | 243244 | 2275 | 0% |
| 4 | 81582 | 685 | 0% |
| 5 | 21868 | 164 | 0% |
| 6 o più | 6137 | 48 | 0% |

| TARIFFE | |
|------------|-------------|
| Fisso €/mq | Variabile € |
| 0,480 | 164,33 |
| 0,560 | 259,16 |
| 0,600 | 337,69 |
| 0,650 | 416,22 |
| 0,650 | 549,73 |
| 0,630 | 643,97 |

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

| n. | ATTIVITA' | Stot(ap) | Ps |
|----|--|-----------|----|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2.451,00 | 0% |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,00 | 0% |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 10.172,00 | 0% |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 798,00 | 0% |
| 5 | Stabilimenti balneari | 25.269,00 | 0% |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1.287,00 | 0% |
| 7 | Alberghi con ristorante | 21.734,00 | 0% |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 4.000,00 | 0% |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,00 | 0% |
| 10 | Ospedale | 3.422,00 | 0% |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 7.204,00 | 0% |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 254,00 | 0% |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni | 15.238,00 | 0% |
| 14 | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1.466,00 | 0% |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, | 3.150,00 | 0% |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,00 | 0% |
| | - utenze giornaliere | 0,00 | 0% |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 1.705,00 | 0% |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 4.206,00 | 0% |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3.359,00 | 0% |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 6.649,00 | 0% |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 3.894,00 | 0% |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 7.218,00 | 0% |
| | - utenze giornaliere | 0,00 | 0% |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 93,00 | 0% |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 5.908,00 | 0% |
| | - utenze giornaliere | 0,00 | 0% |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4.648,00 | 0% |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 629,00 | 0% |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 924,00 | 0% |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1.126,00 | 0% |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 33,00 | 0% |
| | - utenze giornaliere | 0,00 | 0% |
| 30 | Discoteche, night-club | 779,00 | 0% |

| Tariffe | |
|------------|--------------|
| Fisso €/mq | Variab. €/mq |
| 0,333 | 1,744 |
| 0,252 | 1,311 |
| 0,232 | 1,240 |
| 0,393 | 2,077 |
| 0,313 | 1,654 |
| 0,262 | 1,603 |
| 0,746 | 3,953 |
| 0,575 | 3,015 |
| 0,575 | 3,055 |
| 0,756 | 3,993 |
| 0,615 | 3,267 |
| 0,413 | 2,198 |
| 0,595 | 3,136 |
| 0,797 | 4,195 |
| 0,484 | 2,541 |
| 0,887 | 4,658 |
| 0,000 | 9,316 |
| 0,797 | 4,185 |
| 0,555 | 2,894 |
| 0,726 | 3,842 |
| 0,494 | 2,612 |
| 0,484 | 2,571 |
| 5,445 | 16,607 |
| 0,000 | 33,214 |
| 3,348 | 12,382 |
| 3,438 | 14,268 |
| 0,000 | 28,536 |
| 1,291 | 6,564 |
| 1,301 | 5,596 |
| 4,769 | 19,340 |
| 1,442 | 6,111 |
| 4,366 | 16,184 |
| 0,000 | 32,368 |
| 1,008 | 5,324 |